

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 30.

“Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3 (Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7).”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3)

1. Il comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3 (Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7), è così modificato:

- a) le parole “Agenzia nazionale per i beni confiscati”, ovunque ricorrano nel testo sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;
- b) al punto 2) della lettera g), che modifica il comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7/2012, le parole “presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato” sono sostituite dalle seguenti: “presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alle Politiche integrate di sicurezza e legalità”;
- c) la lettera a) del punto 3) della lettera g), che modifica il comma 3, dell'articolo 6 della legge regionale 7/2012, è abrogata;
- d) alla lettera c) del punto 3) della lettera g), che modifica il comma 3, dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, le parole: “c) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati” sono sostituite dalle seguenti: “c) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa intesa con le amministrazioni statali interessate”;
- e) al punto 3) della lettera g), che modifica il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7/2012, dopo le parole “dello stesso” sono aggiunte le seguenti “nonché gli assessori regionali competenti per specifici temi da trattare nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio”;
- f) al punto 4) della lettera g), che modifica il comma 4, dell'articolo 6 della legge regionale 7/2012, le parole: "Il sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata interagisce con il sistema informativo dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati anche attraverso appositi accordi o convenzioni. Il sistema interattivo di monitoraggio può anche interagire con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi, successivamente ad appositi accordi o convenzioni” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione promuove la stipula di accordi e convenzioni sia con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità organizzata sia con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi al fine di promuovere l'interazione dei rispettivi sistemi.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge a firma del Consigliere Tommaso Amabile.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 24 aprile 2018, con il n. 540 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 ottobre 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 12 febbraio 2018, n. 3: "Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7."

Articolo 1: " Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7."

Comma 1, lettera g): "1. La legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è così modificata:

g) l'articolo 6 è così modificato:

1) al comma 1, le parole: "presso l'Area di Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali" sono soppresse;

2) al comma 2 le parole: "presieduto dall'assessore agli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato", le parole: "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)" con le seguenti: "L'Agenzia nazionale per i beni confiscati" e le parole: "L'Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e collaborazione con l'Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "L'Osservatorio può proporre all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e a tutti gli altri enti e autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo sociale e la valorizzazione di beni ed aziende confiscate.";

3) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. L'Osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito, è composto da:

a) l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, l'assessore regionale al demanio e patrimonio o suo delegato, l'assessore regionale alle politiche agricole o suo delegato, l'assessore regionale ai fondi europei o suo delegato, l'assessore regionale alle attività produttive o suo delegato, l'assessore alle start-up e all'innovazione o suo delegato;

b) il Presidente della Commissione consiliare speciale competente o suo delegato;

c) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati;

d) il Commissario regionale antiracket e antiusura;

- e) un rappresentante dell'ANCI;
 - f) un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di Comuni dedicati al riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale;
 - g) il Presidente della Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di sicurezza o suo delegato;
 - h) un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;
 - i) un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati;
 - l) un rappresentante per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in Regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale.
- 3-bis. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare enti, dipartimenti, laboratori e osservatori istituiti presso le Università campane, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso.
- 3-ter. La convocazione dell'Osservatorio può prevedere, quando utile ad affrontare questioni di particolare specificità, la convocazione anche dei soli componenti che hanno funzione, specializzazione e utilità alla specifica materia da trattare.
- 3-quater. L'Osservatorio si avvale del supporto dei competenti uffici della Giunta regionale e degli enti strumentali e delle agenzie regionali che gli stessi possono individuare. L'Osservatorio dispone di una propria sezione dedicata all'interno del portale della Regione Campania che, oltre alle informazioni e pubblicizzazione delle proprie attività, ospita il sistema interattivo di monitoraggio di cui al comma 4.";
- 4) al comma 4 le parole: "dell'Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati" e le parole: "e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l'utilizzo di sistemi e piattaforme libere ed "open source", che non comportano aggravii di spesa per l'ente e garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi con la piattaforma USHAIDI" sono sostituite dalle seguenti: ". Il sistema interattivo di monitoraggio può anche interagire con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi, successivamente ad appositi accordi o convenzioni. Il sistema di monitoraggio è ospitato all'interno della sezione del portale della Regione Campania dedicata all'Osservatorio regionale sui beni confiscati.";
- 5) il comma 5 è soppresso.";"